

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: FAGIANI SERENA (C.F.: FGNSRN92E57H501W), nata a Roma il 17/05/1992 ed ivi residente in Via Chiabrera n. 50 (00145), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro – tempore* - **U.S.R. PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00187 Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: DE VECCHIS KEVIN, elettivamente domiciliato in Via Umberto Natale Bertoletti n. 20 (00125) Roma;

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado" per la Regione Lazio, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come

modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;

2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Per quel che occorrer possa, del D.D.G. prot. n. 14074 del 13.04.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio, ha pubblicato l'avviso di convocazione alle prove orali, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso "A022" di appartenenza.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente è una docente che, a seguito della pubblicazione del bando del concorso ordinario indetto con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, presentava la relativa domanda di partecipazione (**cfr. doc.ti 1 - 2: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020; Domanda di partecipazione**).

Il Bando di concorso in oggetto veniva indetto, a norma dell'art. 1, su base regionale per la *"copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante"*.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020 il Ministero dell'Istruzione aggiornava il contingente dei posti da destinare alla procedura

concorsuale, elevandolo dagli originari 25.000 a 33.000.

L'art. 3 del Bando rubricato "Requisiti di ammissione" prevedeva che: "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) il possesso congiunto di: i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno

dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale".

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta *computer based*, consistente nella

somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità (**Cfr. doc. 3: D.D. M.I. n. 23/2022**):

1. Per i **posti comuni**, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.
2. Per i **posti di sostegno**, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. Per i **posti comuni e di sostegno**, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

La ricorrente, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione per la Regione Lazio, veniva convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 21.03.2022 (**cfr. doc. 4: Convocazione prova scritta**).

Successivamente allo svolgimento della prova scritta, nel corso della medesima giornata, alla ricorrente veniva comunicato l'esito della prova sostenuta, in relazione alla quale la medesima otteneva il punteggio di 66,00/100.

In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma "Concorsi e procedure selettive" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, la

ricorrente poteva avere accesso all'elaborato svolto.

La docente, conseguendo il punteggio di 66,00/100, non veniva inserita all'interno dell'elenco dei candidati convocati per la prova orale (**cfr. doc. 5: D.D.G. prot. n. 14074 del 13.04.2022**).

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati o in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte errate; in altri casi, sono state fornite più risposte corrette, come si evince dal contenuto di accreditati manuali scolastici e perizie di specialisti, entrambi allegati.

Alla docente non è stato pertanto consentito l'espletamento della prova concorsuale in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento della stessa, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, meglio specificate *infra*, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell'Istruzione è incorso in una serie di violazioni, consistenti nella mancata corretta individuazione delle risposte da considerarsi corrette in relazione ai quesiti somministrati nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A022" di appartenenza della ricorrente.

Si rappresenta che la ricorrente, in possesso di notevoli comprovati requisiti nell'ambito delle materie di riferimento per la propria classe di concorso, otteneva il punteggio pari a 66,00/100 e dunque, per soli 4,00 punti, non superava la prova scritta del concorso in oggetto.

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha considerato come giuste risposte invece errate, o ha valutato come errate risposte corrette.

Con la pubblicazione dei “**Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta**” in relazione alla classe di concorso “A022” di appartenenza della ricorrente, il Ministero dell'Istruzione ha così previsto: *“In particolare i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A022 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste: a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi quesiti su opere letterarie dal Trecento al Novecento, ivi compresa la conoscenza integrale e l'esegesi della Commedia dantesca, conformemente al programma. Sono stati proposti brevi testi in prosa e in poesia, da comprendere nel significato e nei caratteri linguistici, stilistici, retorici. Sono stati proposti quesiti di riconoscimento e attribuzione dei testi ai rispettivi autori e di collocamento nel contesto storico-letterario, anche in relazione al rapporto tra la letteratura italiana e le più importanti letterature straniere, sempre conformemente al programma. Sono stati altresì inseriti in maniera proporzionale quesiti di riflessione metalinguistica ai diversi livelli di analisi sintattica e morfologica, conformemente al programma. b) 9 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale. Sono stati inclusi in maniera proporzionale quesiti di Storia antica, dell'alto e del basso Medioevo, dell'età moderna, dell'Ottocento, del Novecento e della contemporaneità per quanto attiene alla conoscenza dei riferimenti alle istituzioni sovranazionali e dei temi di educazione civica. Attraverso i quesiti il candidato è sollecitato a collocare gli eventi nella corretta successione*

cronologica e nei contesti spazio-temporali di riferimento ed è posto nella condizione di mostrare la sua padronanza di concetti chiave della storiografia.

c) 9 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale. I quesiti sono stati concepiti in una prospettiva tesa a valorizzare anche la progettazione interdisciplinare, al fine di accertare il possesso di conoscenze e di competenze adeguate rispetto ai contenuti della disciplina, ai suoi fondamenti epistemologici, alle teorie più recenti e agli aggiornamenti significativi sul piano delle metodologie didattiche disciplinari, con riferimento ai nuclei tematici indicati dal programma concorsuale, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida vigenti. Nella selezione delle risposte ai questi, il candidato è quindi chiamato a esercitare le proprie competenze anche attraverso la capacità di connessione tra i contenuti dei singoli nuclei tematici. I blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà. I cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue sono così distribuiti: a) due quesiti (Content comprehension) richiedono la lettura di un breve brano (65-100 parole) di argomento generale (ad esempio turismo, educazione, apprendimento ecc.) e l'individuazione della risposta che meglio corrisponde al contenuto del testo all'interno di 4 possibili opzioni; b) un quesito (Lexis in context) richiede la lettura di un breve testo (60-90 parole) e l'individuazione del significato più appropriato di una espressione del testo fra le 4 proposte; c) due quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis) riguardano la grammatica della frase e le scelte lessicali nella frase e richiedono l'identificazione della risposta appropriata fra le 4 proposte. Per le competenze richieste, i/le candidati/e potranno fare riferimento ai relativi descrittori di competenze del Quadro di Riferimento Europeo per il livello B2. I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all' accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del

digitale nell'azione didattica. Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1". (cfr. doc. 6: Quadri di riferimento A022).

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito alla ricorrente di poter dimostrare le sue competenze, in considerazione della errata predisposizione delle risposte indicate per i quesiti somministrati.

A titolo esemplificativo si rappresenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è stata ampiamente pregiudicata nei quesiti n. 22), 23), 32), 37), 40) e 44), per i motivi di seguito esposti.

1. QUESITO N. 37:

DOMANDA 37

Quale fra i seguenti organi non appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite?

*a	La Commissione	
b	L'Assemblea generale	
c	Il Consiglio di sicurezza	
d	Il Consiglio economico e sociale	X

Punteggio: 0,00

Nella domanda "**Quale tra i seguenti organi non appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite?**" sono esatte tutte le opzioni, infatti l'ONU possiede ben 6 Commissioni, che si riepilogano qui in elenco.

1a Commissione. *Disarmo e sicurezza internazionale (DISEC).* Si occupa del disarmo, delle sfide globali e delle minacce alla pace che colpiscono la comunità internazionale e cerca soluzioni alle sfide che minano la sicurezza internazionale. Si interessa di tutto quanto interessa: (i) il disarmo e le questioni

di sicurezza internazionale nell'ambito della Carta dell'ONU o dei poteri e funzioni di ogni altro organo dell'ONU; (ii) i principi generali della cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché dei principi che governano il disarmo e la regolamentazione degli armamenti; (iii) la promozione di accordi e misure di cooperazione volti a rafforzare la pace con la riduzione degli armamenti. Lavora in stretta collaborazione con la Commissione per il Disarmo dell'ONU e la Conferenza sul Disarmo con sede a Ginevra. È l'unica commissione dell'Assemblea generale che ha diritto alla registrazione scritta degli interventi.

2a Commissione. *Questioni economiche e finanziarie (ECOFIN).* Si occupa della crescita economica e sviluppo; del finanziamento per lo sviluppo e sviluppo sostenibile; degli insediamenti umani; della globalizzazione e interdipendenza; dello sradicamento della povertà; delle attività operative per lo sviluppo; dello sviluppo dell'agricoltura, sicurezza alimentare e nutrizione; delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo; e del partenariato globale. Si interessa anche delle questioni relative a gruppi di paesi in situazioni speciali, come la sovranità sulle loro risorse naturali del popolo palestinese e della popolazione araba nel Golan siriano. Nella 72^a sessione, questa commissione ha preso provvedimenti su 43 progetti di proposte e si è impegnata ad aggiornare i suoi metodi di lavoro e le sue pratiche al fine di migliorare la qualità dei dibattiti e l'impatto delle deliberazioni e decisioni. Gli incontri formali di questo Comitato sono trasmessi in diretta sul sito Web TV dell'ONU. Gli incontri passati della sessione sono disponibili nei suoi archivi video.

3a Commissione. *Questioni sociali, culturali e umanitarie (SOCHUM).* Si occupa i temi relativi a questioni sociali, umanitarie e ai diritti umani di tutte le persone nel mondo. Si concentra sull'esame dei conflitti intorno ai diritti umani, comprese le relazioni sulle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani, degli esperti indipendenti e dei presidenti di gruppi di lavoro, come richiesto dal

Consiglio dei diritti umani. Discute anche i temi relativi al progresso delle donne, alla protezione dei bambini, alle questioni indigene, al trattamento dei rifugiati, alla promozione delle libertà fondamentali attraverso l'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale, il diritto all'autodeterminazione, le questioni importanti per lo sviluppo sociale e i problemi relativi alla gioventù, alla famiglia, all'invecchiamento, alle persone con disabilità, alla prevenzione della criminalità, alla giustizia criminale e al controllo internazionale delle droghe. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Gli incontri passati sono disponibili nei suoi archivi video.

4a Commissione. *Politiche speciali e decolonizzazione (SPECPOL).*

Questa commissione si occupa di un'ampia gamma di questioni riguardanti la decolonizzazione, gli effetti delle radiazioni atomiche, le questioni relative alle informazioni, la revisione della gestione delle operazioni di mantenimento della pace e delle missioni politiche speciali, l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti e il lavoro tra i rifugiati palestinesi nel medio Oriente (UNRWA), il rapporto del comitato speciale sulle politiche d'Israele e la cooperazione internazionale negli usi pacifici dello spazio. Si interessa inoltre di temi come l'assistenza all'azione antimine e le Università per la pace biennale e triennale. Le sue riunioni ufficiali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU, nelle sei lingue ufficiali dell'ONU. Le informazioni del passato sono disponibili nei suoi archivi video.

5a Commissione. *Amministrazione e bilancio.* Sulla base delle sue relazioni, l'Assemblea Generale considera e approva il bilancio dell'ONU in conformità con la Carta dell'ONU. E' l'Assemblea che esamina e approva gli accordi finanziari e di bilancio con agenzie specializzate e formula raccomandazioni alle agenzie interessate. Per questo motivo, la quinta Commissione si riunisce durante le sessioni dell'Assemblea Generale (da settembre a dicembre), durante la sessione di marzo e in maggio per occuparsi degli aspetti amministrativi e di bilancio delle Forze ONU per mantenere la Pace. Questa Commissione si interessa anche delle questioni urgenti relative al

finanziamento di una missione di pace autorizzata dal Consiglio di sicurezza in una qualsiasi delle sue sessioni.

6a Commissione. *Affari legali.* Questa commissione è l'ambito principale per l'esame delle questioni giuridiche dell'Assemblea generale. È suo compito promuovere la causa della giustizia nel mondo, porre rimedio al genocidio, ai crimini di guerra e contro l'umanità, e creare norme giurisdizionali universalmente riconosciute per garantire che tali crimini e atrocità siano investigati, perseguiti e puniti. Tutti gli Stati membri dell'ONU hanno diritto a una rappresentanza in questa commissione per essere una delle principali commissioni dell'Assemblea Generale. Gli Stati membri possono inoltre assegnarvi comitati consulenti, consulenti tecnici, esperti o persone di status analogo. Le sue riunioni formali sono trasmesse in diretta su Web TV ONU. I video di archivio sono anche disponibili su una pagina dedicata alla Commissione e forniscono collegamenti a siti Web correlati su questioni legali: Raccolta di estratti di risoluzioni adottate dall'Assemblea generale e Scadenze per la presentazione di commenti e osservazioni (2018-2020).

Alla luce di questi dati si evince che la domanda dovesse essere posta in maniera differente, ad esempio “Quale tra i seguenti NON è UN organo principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?”

Fonti: <https://www.jp-pic-jp.org/a/le-6-commissione-principali-dell-assemblea-generale-onu>

<https://www.un.org/en/ga/maincommittees/index.shtml> (sito ufficiale ONU).

2. QUESITO N. 40:

DOMANDA 40

*Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch'oro forbito et perle
eran quel dí a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l'onde;
qual con un vago errore
girando pareva dir: Qui regna Amore.*

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

*a	<i>Qual su le treccie bionde</i>	
b	<i>Qual fior cadea sul lembo</i>	x
c	<i>Qual con un vago errore</i>	
d	<i>Da' be' rami scendea</i>	

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta “*Qual fiore cadea sul lembo*”, mentre veniva considerata corretta quella di cui “*Qual su le treccie bionde*”.

La domanda in oggetto richiedeva di individuare il verso che costituisce l'inizio della sirima (o sirma) nella IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*.

L'ultimo verso (“*Qual fior cadea sul lembo*”) è tradizionalmente indicato come la *chiave* della stanza che, tuttavia, non ha una classificazione univoca. Sebbene sia da molti considerata un verso autonomo, molti altri studiosi la considerano parte integrante della sirima, di cui costituisce il primo verso, in funzione di collegamento (*concatenatio*) con la *fronte* (o il secondo *piede*).

Si veda a tal proposito Ciociola, Marcello, alla voce “Canzone”, in *Enciclopedia dell'italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, 2010, p. 171: “A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirima rimi con l'ultimo del secondo piede (*concatenatio*)”.

In particolare, riguardo alla struttura metrica della canzone petrarchesca in oggetto *Chiare, fresche e dolci acque*, disponiamo della dettagliata descrizione di Pietro G. Beltrami, rinomato professore di Filologia romanza, nonché uno dei maggiori esperti attualmente in circolazione di metrica italiana, autore di svariati manuali di metrica, adottati come testi di riferimento in numerosi corsi di laurea. Nel suo volume *Gli strumenti della poesia*, Bologna, Il Mulino, 1996; Nuova ed. 2002, Beltrami descrive la canzone antica o petrarchesca (§§ 153-164), facendo riferimento specifico al componimento *Chiare, fresche e dolci acque*. Si riporta di seguito la scansione metrica fornita da Beltrami (p. 100) **(Cfr. doc. 7:**

Estratto Manuale Beltrami):

I piede	a	Chiare, fresche et dolci	
	b	ACQUE,	
	C	ove le belle mEMBRA	
Il piede	a	pose colei che sola a me	
	b	par dONNA;	5
	C	gentil ramo ove piACQUE	
sirma	c	(con sospir' mi rimEMBRA)	
	d	a lei di fare al bel fianco	
	e	colONNA;	
	e	herba et fior' che la	10
	D	gONNA	
	f	leggiadra ricovERSE	
	F	co l'angelico sENO;	
		aere sacro, serENO,	
I piede	a	ove Amor co' begli occhi il	
	b	cor m'apERSE:	15
	C	date udienza insiEME	
Il piede	a	a le dolenti mie parole	
	b	estrEME.	
	C		
sirma	c	S'egli è pur mio destINO,	20
	d	e 'l cielo in ciò s'adOPRA,	
	e	ch'Amor quest'occhi	
	e	lagrimando chlUDA,	
	D	qualche gratia il meschINO	
	f	corpo fra voi ricOPRA,	25
	F	e torni l'alma al proprio	
		albergo ignUDA.	
		La morte fia men crUDA	

congedo	D	se questa spene pORTO	
	f	a quel dubbioso pASSO:	66
	F	ché lo spirito IASSO	
		non poria mai in più	
		riposato pORTO	
		né in più tranquilla fOSSA	
		fuggir la carne travagliata	
		et l'OSSA.	

...

Se tu avessi ornamenti
quant'ài voglia,
potresti arditamENTE
uscir dal boscho, et gir in
fra la gENTE.

Escludendo il *congedo*, secondo Beltrami (§ 155, p. 101; § 158, p. 102), ogni stanza è articolata in due parti principali: la prima è costituita da due *piedi* (oggi per lo più nota come *fronte*); la seconda, detta *sirma*, non può essere suddivisa ulteriormente, motivo per il quale è detta *indivisibile*. Riprendendo le parole di Beltrami (§ 159, p. 102): “Nell’esempio, **il primo verso della sirma rima con l’ultimo del secondo piede**. Questa rima si dice *concatenatio* [concatenazione], e si è stabilizzata con Dante; dopo di lui è raro che manchi (è sempre presente in Petrarca). La stessa figura è detta anche **chiave**” [grassetto aggiunto]. Com’è chiaro dal passo riportato, nei manuali specializzati la *chiave* è considerata parte della sirma, di cui rappresenta il primo verso, e non un elemento a sé stante.

Tale ripartizione è accolta in numerosi manuali di metrica e di storia della letteratura italiana nonché nelle principali edizioni critiche del *Canzoniere* di Petrarca. Si vedano i seguenti esempi, raggruppati per tipologia:

- Manuali di metrica in uso nelle università (**Cfr. doc. 8: Estratti Manuali di metrica**):
 - Beltrami, Pietro, *La metrica italiana*, Bologna, Il Mulino, 1991, Nuova ed. 1994, p. 61.

- Elwert, W. Theodor, *Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri*. Firenze, F. Le Monnier, 1973, p. 119.
- Orlando, Sandro, *Manuale di metrica italiana*. Bompiani, 1993, pp. 107-111.
- Pazzaglia, Mario, *Manuale di metrica italiana*, Sansoni Editore, 1990, pp. 97-98.
- Manuali di storia della letteratura italiana (molti di questi in uso nelle università)
(Cfr. doc. 9: Estratti Manuali Storia della letteratura italiana):
- Contini, Gianfranco, *Letteratura italiana delle origini*, Italia, Rizzoli Libri, 2013, p. 595. Baldi, Guido, Giusso, Silvia, Razetti, Mario, Zaccaria, Giuseppe, *I classici nostri contemporanei*, vol. 1, Paravia, 2016.
- Ferroni, Giulio, *Storia della letteratura italiana. Dalle origini al Quattrocento*, Milano, Einaudi Scuola, 1991, p. 499.
- Luperini, Romano, Cataldi, Pietro, Marchiani, Lidia, Marchese, Franco, *Liberi di interpretare*, vol. 1A, Palumbo editore, 2019, p. 112.
- Segre, Cesare, Martignoni, Clelia, *Guida alla letteratura italiana: testi nella storia*, Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1991, p. 619.
- Tellini, Gino, *Letteratura italiana. Un metodo di studio*, Firenze, Le Monnier Università, 2011, p. 53.
- Terrile, Alessandra, Biglia, Paola, Terrile, Cristina, *Zefiro. Letteratura italiana. Dalle origini al Cinquecento*, vol. 1, Paravia, pp. 527-528.
- Edizioni critiche del Canzoniere **(Cfr. doc. 10: Estratti Edizioni critiche Canzoniere):**
- Bettarini, Rosanna (a cura di), edizione critica *Canzoniere. Rerum Volgarium Fragmenta*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, p. 590.
- Savoca, Giuseppe (a cura di), edizione critica *Rerum Volgarium Fragmenta*, Firenze, Leo S. Olschki 2008, p. 209.

Secondo tali autori le strofe della canzone petrarchesca e in particolare di *Chiare, fresche e dolci acque* sono costituite da due piedi *abC* e una sirma *cdeeDfF*, comprendente la chiave.

Seguendo, dunque, le indicazioni appena riportate sulla scansione della canzone petrarchesca, la stanza riprodotta nella domanda 20 dovrebbe essere così suddivisa:

I piede	a	Da' be' rami scendEA	40
	b	(dolce ne la memORIA)	
	C	una pioggia di fior' sovra 'l suo	
II piede	a	grEMBO;	45
	b	et ella si sedEA	
	C	humile in tanta glORIA,	
	c	coverta già de l'amoroso	
sirma	d	nEMBO.	50
	e	Qual fior cadea sul IEMBO,	
	e	qual su le treccie biONDE,	
	D	ch'oro forbito et pERLE	
	f	eran quel dì a vedERLE;	
	F	qual si posava in terra, et qual	
		su l'ONDE;	
		qual con un vago errore	
		girando pareva dir: Qui regna	
		AmORE.	

Il verso iniziale della sirma risulta quindi il v. 46 “Qual fior cadea sul lembo”, ovvero la risposta fornita dalla ricorrente, e non il v. 47 “qual su le treccie bionde”, ossia la risposta, indicata come corretta dal Ministero.

In conclusione, si riconosce che per tradizione è invalso l'uso di considerare separatamente il verso *chiave*, come fanno molti manuali; tuttavia, altrettanti manuali, tra cui saggi specialistici redatti da **alcuni tra i più autorevoli filologi italiani, sostengono che nella canzone petrarchesca la *chiave* sia parte della sirma e ne costituisca il primo verso.**

Pertanto, poiché la risposta considerata corretta dal Ministero non è l'unica possibile (se non anche la meno rigorosa), si chiede di riconoscere come risposta corretta la risposta (c), “Qual fior cadea sul lembo”.

Tale prospettiva è confermata, del resto, anche da linguisti contemporanei come il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana

presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari il quale, nella perizia resa che si allega in atti, ha riconosciuto quanto in tale sede espresso (**Cfr. doc. 11: Perizia Prof. Arcangeli**).

Alla luce di quanto sopra espresso, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di ordinare alla resistente Amministrazione la rivalutazione del citato quesito, al fine di considerare come corretta la risposta fornita dalla ricorrente, in luogo di quella individuata dal Ministero resistente.

3. QUESITO N. 22:

DOMANDA 22

"Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato".

Quale funzione svolge la congiunzione *ebbene*?

*a	Conclusiva	
b	Esplicativa	
c	Disgiuntiva	
d	Avversativa	x

Punteggio: 0,00

La ricorrente forniva la risposta "*Avversativa*", mentre veniva considerata corretta quella "*Conclusiva*".

Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, **risulta essere altresì esatta anche la risposta "Avversativa"**.

In genere la congiunzione "ebbene" ha funzione conclusiva.

Tuttavia, il quesito non chiedeva quale fosse la funzione generale svolta dalla congiunzione, su cui ovviamente non ci sono dubbi, ma circoscrive l'ambito, fornendo una frase specifica da analizzare. Di conseguenza, in riferimento alla frase indicata, la congiunzione "ebbene" assume un valore avversativo, in quanto sostituibile con la congiunzione "ma".

La frase ha senso logico pertanto come avversativa.

Il potenziale valore avversativo è inoltre attestato nel *dizionario Disc Dizionario italiano* (di Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, pubblicato da Giunti Editore): la congiunzione “ebbene” può essere utilizzata con valore avversativo per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettativa.

Inoltre, il *Grande Dizionario della Lingua Italiana* (di Salvatore Battaglia – Unione Tipografica – Editrice Torinese), al punto 4 tra i significati di *ebbene*, riporta la congiunzione avversativa *eppure* (cfr. doc. 12: Estratti Manuali).

Allo stesso modo, in relazione al quesito contestato, si sono espressi Professori esperti nella materia in oggetto, i quali hanno confermato quanto in tale sede dedotto.

In particolare, il Prof. Massimo Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Cagliari, nella perizia rilasciata in relazione al succitato quesito, si è così espresso: “[...] è altrettanto ovvio che nell’esempio “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”, la specifica mansione rivestita da “ebbene” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva). [...] una semplice riprova a dimostrazione che, nell’esempio proposto nel test, si è di fronte a un “ebbene” con valore prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l’enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: ***Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato*” (cfr. doc. 13: Perizia Prof. Arcangeli).

Ciò è stato altresì confermato dal Prof. Serianni - ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università “La Sapienza”, Socio nazionale dell’Accademia della Crusca -, dal Prof. Coletti – Professore emerito di Storia della lingua italiana presso l’Università di Genova e Consigliere dell’Accademia della Crusca, dal Prof. De Blasi – professore ordinario di Storia della lingua italiana presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Accademico della Crusca, dal Prof. Banfi – professore ordinario di Glottologia e linguistica presso l’Università degli Studi di

Milano-Bicocca e Accademico corrispondente della Crusca – dal Prof. Ruffino, docente dell'Università degli Studi di Palermo e Accademico della Crusca e dal Prof. Avolio, ordinario presso l'Università degli Studi di L'Aquila nella materia di "Linguistica Italiana" (cfr. doc.ti 14 - 19: **Consulenza Prof. Serianni; Parere Prof. Coletti; Parere Prof. De Blasi; Parere Prof. Avolio; Parere Prof. Banfi; Parere Prof. Ruffino**).

Ciò è stato confermato dal Prof. De Blasi, Accademico della Crusca e linguista presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" il quale, nella consulenza linguistica resa in relazione al predetto quesito, si è così espresso: *"In merito alla domanda n.33 [...] affermo che il valore di "ebbene" va qui valutato in rapporto alla funzione svolta nello specifico contesto esemplificato ("Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato"). Secondo il mio parere, in questo caso il valore di "ebbene" è compatibile con una funzione avversativa. La conferma si può ottenere attraverso una sostituzione: se in luogo di "ebbene" si inserisse un "ma", il senso complessivo della frase non subirebbe variazioni"*.

4. QUESITO N. 44:

DOMANDA 44

"Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio".

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

a	Servile	
b	Fraseologica	x
*c	Causativa	
d	Ausiliare	

Punteggio: 0,00

Il Ministero ha indicato come risposta corretta quella avente ad oggetto la funzione "Causativa", in luogo di quella fornita dalla ricorrente "Fraseologica".

La risposta indicata come corretta dal Ministero non può considerarsi corretta in quanto, **negli studi del settore, la classificazione del verbo “fare” non risulta univoca né la sua funzione in questo periodo può ritenersi causativa.**

Riguardo alla classificazione, innanzitutto, il verbo *fare* + infinito **non riceve da tutte le grammatiche in circolazione la stessa collocazione.**

Per alcuni manuali sarebbe da ricondurre ai verbi fraseologici di cui i verbi causativi (come *fare* e *lasciare*) costituiscono una sottocategoria. Si vedano ad esempio i seguenti manuali, tra i più diffusi nelle scuole (**Cfr. doc. 20: Estratti Manuali grammatica lingua italiana**):

- G. Pittàno, M. Anzi, L. Gerosa, *Una per tutti. Grammatica della lingua italiana*, Torino, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2013.
- M. Sensini, *In chiaro. Dalle conoscenze alle competenze linguistiche*, Milano, 2014.
- R. Zordan, *A rigor di logica*, Milano, Fabbri, 2019.

Per altri, i verbi *fare* e *lasciare* devono essere classificati come verbi modali (o servili). Si veda:

- P. Trifone, M. Palermo, *Grammatica italiana di base*, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 130.

Entrando nel merito specifico della domanda, che riguardava la **funzione** del verbo “fare”, occorre ragionare sul valore semantico della costruzione.

Nel periodo specifico oggetto della domanda, il verbo “fare” non ha funzione causativa.

Infatti, l’Iniziatore dell’azione, ovvero il soggetto sottinteso “loro” della proposizione principale, non causa l’azione dell’Esecutore, ma è usato piuttosto come un verbo polirematico, anche detto sintagmatico.

Il verbo “fare” non ha qui alcun valore imperativo. La costruzione con “fare” in questo periodo, cioè, è da classificare come **‘falsa’ causativa**, secondo la definizione di Simone (Simone, Raffaele, voce “Costruzione causativa”, in

Enciclopedia dell'Italiano, 2010, disponibile online:

[https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/costruzione-causativa_(Enciclopedia-dell'Italiano)/)): **le false causative comprendono “costruzioni che, pur avendo l’aspetto esterno di una causativa, non codificano una situazione di controllo dell’Iniziatore sull’Esecutore”.**

In questo caso specifico, la costruzione di *fare + venire* sembra servire più che altro per rendere “*venire*”, normalmente intransitivo, un verbo transitivo.

È lo stesso caso evidenziato da Simone (2010) all’esempio (24) della voce già citata: “a che ora fanno uscire [transitivo] i bambini da scuola?”. Insomma, riprendendo ancora una volta le parole di Simone (2010): “l’italiano tende a estendere l’uso delle causative ben al di là della codifica di situazioni realmente causative”.

Dal momento che nella domanda era chiesta la **funzione** del verbo *fare* e non il tipo di costruzione e poiché il valore causativo espresso dalla costruzione è nullo, la risposta indicata dal Ministero come corretta non può individuarsi come tale, con la conseguenza che l’intero quesito dovrebbe essere annullato.

5. QUESITO N. 32:

DOMANDA 32

“Trovandomi al supermercato, ho deciso di fare la spesa per tutta la settimana”.

Quale delle affermazioni seguenti è corretta relativamente all’uso del gerundio in questo periodo?

a	È corretto perché il gerundio è usato in modo impersonale	
*b	È corretto, perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata	
c	È corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata	x
d	È errato perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata	

Punteggio: 0,00

In questo quesito, le risposte potenzialmente esatte sono due: oltre all’opzione indicata come giusta (“*È corretto, perché il soggetto della proposizione*

reggente coincide con quello della subordinata"), risulta corretta anche l'opzione "È corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata".

In genere, il gerundio esprime un'azione ponendola in relazione con il verbo della frase principale; si usa il tempo presente, quando il gerundio indica un'azione contemporanea a quella espressa nella principale.

Nel periodo proposto, la *consecutio temporum* colloca su un piano di contemporaneità la proposizione principale e la subordinata implicita che, proprio per questo, è stata correttamente resa col gerundio presente.

Di conseguenza, l'opzione "*È corretto perché esprime contemporaneità...*" non può essere considerata errata.

Di seguito il parere di esperti linguisti consultati in merito al quesito in esame e testi a corredo (cfr. doc.ti 21 - 22: **Perizia Prof. Arcangeli; Estratto Trifone-Palermo**):

- **Prof. Nicola De Blasi**
- **Prof. Nicola Grandi**
- **Prof. Massimo Arcangeli**
- **Grammatica italiana di base, di Trifone-Palermo, Zanichelli**

1. Prof. Nicola De Blasi

L'opzione relativa alla "contemporaneità" risulta corretta anche secondo il **Prof. Nicola De Blasi**, Accademico della Crusca, Professore di Storia della lingua italiana nell'Università di Napoli "Federico II", il quale si esprime in merito dicendo:

"[...] Per quanto riguarda l'uso del gerundio, rilevo che il gerundio in questo periodo è usato correttamente sia perché esprime la contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata, sia perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata. Pertanto, in riferimento al caso

specifico di questo quesito, l'affermazione contrassegnata come [a] e l'affermazione contrassegnata come [d] sono entrambe corrette."

Si riporta di seguito il testo della mail ricevuta.

deblasi@unina.it

11/5/2022 10:06

Consulenza Linguistica - Gerundio

A myriam.latronico@libero.it Copia nicola.deblasi@unina.it • mariangelalannutti85@gmail.com •
Elena Iacone <iaconeelena94@gmail.com>

Il parere qui espresso si riferisce al quesito riportato qui di seguito.

"Trovandomi al supermercato, ho deciso di fare la spesa per tutta la settimana"

Quale delle affermazioni seguenti è corretta relativamente all'uso del gerundio in questo periodo?

- a. È corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata
- b. È corretto perché il gerundio è usato in modo impersonale
- c. È errato perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata
- d. È corretto, perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata

Parere

In merito a tale quesito osservo che il periodo "Trovandomi al supermercato, ho deciso di fare la spesa per tutta la settimana" è sicuramente corretto. Tale valutazione di correttezza è determinata dalla correttezza di diversi elementi (sintattici, morfologici, lessicali). Per quanto riguarda l'uso del gerundio, rilevo che il gerundio in questo periodo è usato correttamente sia perché esprime la contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata, sia perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata. Pertanto, in riferimento al caso specifico di questo quesito, l'affermazione contrassegnata come [a] e l'affermazione contrassegnata come [d] sono entrambe corrette.

In fede

Nicola De Blasi

Nicola De Blasi
Accademico della Crusca
Professore di Storia della lingua italiana
Dipartimento di Studi umanistici
Via porta di Massa, 1
80133 Napoli

2. Prof. Nicola Grandi

Anche il Prof. Nicola Grandi, contattato per un parere in merito, ritiene che il quesito sia mal posto e che le due alternative in esame non si escludono.

Di seguito il parere ricevuto via mail:

R: Consulenza linguistica - gerundio



Nicola Grandi <nicola.grandi@unibo.it>

(nicola.grandi@unibo.it)

10/5/2022 21:35



NG

A Mariangela Lannutti **Copia** iaconeelen94@gmail.com, myriam.latronico@libero.it

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Elimina Altro ▼

Gentilissima,

vedendo l'allegato ho capito di cosa si tratta. Ho seguito la vicenda, vergognosa; e sono travolto, letteralmente, da mail che chiedono un parere su singoli quesiti. Purtroppo i miei attuali incarichi istituzionali mi impediscono di dedicare il tempo necessario a sostenere la Vostra causa, che ritengo giustissima.

Nel caso specifico, posso solo limitarmi a un parere 'al volo': le alternative proposte dal quesito sono mal poste, perché mescolano criteri formali (es. stesso soggetto) con criteri 'semantici' (in senso lato, es. contemporaneità tra le due azioni). Le due alternative, per me, non si escludono: il gerundio indica sia un'azione contemporanea (perché è presente), sia che il soggetto è lo stesso (questa mi pare la precondizione per usare il gerundio).

Quindi sì, credo abbiate ragione e il quesito è mal posto perché le alternative rimandano a livelli diversi della lingua e quindi non si escludono.

Mi scuso, ma al momento non posso fare di più.

Con la massima vicinanza,

Nicola Grandi

Prof. Nicola Grandi
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Zamboni, 32
40126 Bologna
Tel. Direzione +39 051 2098531
Tel Studio +39 051 2098567
<https://www.unibo.it/sitoweb/nicola.grandi>
<https://site.unibo.it/univers-ita/it>
<https://www.linguisticamente.org/>

3. Prof. Massimo Arcangeli

Tale posizione è sostenuta anche dal linguista **Massimo Arcangeli**, come si evince dalla perizia allegata in atti, in relazione alla quale si è così espresso: “[...] *Le due possibilità di scelta sono in definitiva equivalenti, e lo sono perché il caso di specie le rende “indifferenti”*”.

6. QUESITO N. 23:

DOMANDA 23

CF: FGNSRN92E57H501W

Quale fra le seguenti opzioni è l'affermazione corretta?

a	Il 15 maggio 1949, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele	
*b	Il 15 maggio 1948, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono	
c	Il 15 maggio 1948, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele	
d	Il 15 maggio 1949, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d'Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono	X

Punteggio: 0,00

In questo caso, **per la domanda “Quale fra le seguenti opzioni è l’affermazione corretta?” non sussiste alcuna affermazione corretta**, in quanto ognuna delle opzioni riporta la data sbagliata (15 maggio).

Infatti, come si evince dalle fonti allegate in atti, lo Stato d’Israele è stato proclamato il **14 maggio** (1948) (**cf. doc. 23: Documentazione Stato di Israele**).

Data l’assenza di un’affermazione corretta, si richiede l’annullamento del quesito ovvero l’attribuzione di 2 punti per la risposta data dal candidato.

Sulla base di quanto esposto, appare dunque evidente come l’Amministrazione resistente abbia articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando risposte che non trovano conforto nei manuali di riferimento.

Il Ministero dell’Istruzione è così incorso nella manifesta violazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di “Reclutamento del personale”, così prevede: “1. *L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno**; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto*

nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, in quanto ha programmato la prova scritta inserendo risposte non corrette, che hanno impedito la corretta valutazione della prova della docente.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *"Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso,*

*che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)" (cfr. sentenza Consiglio di Stato n.*

2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, trattandosi di quiz per i quali non era necessaria una ulteriore motivazione in relazione alla valutazione attribuita.

La *quaestio iuris* attiene piuttosto alla manifesta illogicità delle risposte individuate come corrette, vizio ben rilevabile dalla mera analisi dei succitati testi.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato la prova scritta del concorso ordinario, in considerazione del punteggio ottenuto pari a 66,00/100 laddove, per l'accesso alla prova orale, era richiesto il voto di almeno 70,00/100.

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione anche a due delle domande poste all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 70,00/100 e dunque partecipato alla prova orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta "prova di resistenza". Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso"* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di soli due quesiti in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima potrebbe avere accesso alla prova orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione del proprio elaborato, ai fini della ammissione alla prova orale del concorso ordinario in oggetto.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha pieno diritto ad essere ammessa alla prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato inserimento della ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri di riferimento e alla letteratura di riferimento, la ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio pari a 66,00/100 ottenuto: con soli 4,00 punti in più – corrispondenti alla positiva risposta a due quesiti – parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"*.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corrette risposte che devono invece qualificarsi come errate, alla luce delle nozioni riscontrabili nei succitati manuali.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta "*Carta di Nizza*", alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha il pieno diritto ad essere inserita tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "*La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*»

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

(Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *"il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)" ².

La ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze.

Pur tuttavia, ha subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare le sue competenze e di accedere

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*

alla successiva prova orale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale, da calendarizzarsi eventualmente in una sessione suppletiva.

Tenuto conto della programmazione della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022" per la Regione Lazio a decorrere dal giorno 03.05.2022 sino al giorno 03.07.2022, appare verosimile il grave ed irreparabile danno subito dalla ricorrente dal mancato ed illegittimo superamento della prova scritta.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, è stato pubblicato il calendario della prova orale del concorso in oggetto per la classe di concorso "A022", all'interno del quale non risulta inserito il nominativo della ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta della ricorrente è imputabile alla sola

condotta dell'Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in palese violazione di legge, attraverso l'individuazione di risposte difformi dal contenuto della letteratura di riferimento.

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di accedere alla prova orale del concorso in oggetto ed essere inserita nella graduatoria di merito che verrà stilata all'esito dello svolgimento delle prove e della successiva valutazione dei titoli, con conseguente impossibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo dopo anni di precariato.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 66/100, risultando esclusa a causa delle modalità di individuazione dei quesiti da considerarsi corretti da parte del Ministero resistente.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, per la sua classe di concorso.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020;
2. Domanda di partecipazione;
3. D.D. M.I. n. 23/2022;
4. Convocazione prova scritta;
5. D.D.G. prot. n. 14074 del 13.04.2022;
6. Quadri di riferimento A022;
7. Estratto Manuale Beltrami;
8. Estratti Manuali di metrica;
9. Estratti Manuali Storia della letteratura italiana;
10. Estratti Edizioni critiche Canzoniere;
11. Perizia Prof. Arcangeli;
12. Estratti Manuali;
13. Perizia Prof. Arcangeli;
14. Consulenza Prof. Serianni;
15. Parere Prof. Coletti;
16. Parere Prof. De Blasi;
17. Parere Prof. Avolio;
18. Parere Prof. Banfi;
19. Parere Prof. Ruffino;
20. Estratti Manuali grammatica lingua italiana;
21. Perizia Prof. Arcangeli gerundio;
22. Estratto Trifone-Palermo;
23. Documentazione Stato d'Israele.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente
giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione della ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della medesima;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 18.05.2022

Avv. Domenico Naso